



ATTO DEL CONSIGLIO
N. 61 DEL 16/06/2017

Oggetto: PARCHEGGI PERTINENZIALI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.122/1989 COME MODIFICATO DALLA L.35/2012.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici, del mese di Giugno, per le ore 09:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO	Presente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	MAZZEO DEANNA ELENA	Presente
CRISPIANI STEFANO	Assente	MILANI MARCELLO	Presente
D'ANGELO ITALO	Presente	MORBIDONI LORENZO	Presente
DINI SUSANNA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DIOMEDI DANIELA	Presente	PISTELLI LOREDANA	Presente
DURANTI MASSIMO	Presente	PIZZI SIMONE	Assente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	POLENTA MICHELE	Presente
FANESI MICHELE	Presente	PROSPERI FRANCESCO	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	QUATTRINI ANDREA	Presente
FINOCCHI BONA	Assente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	SANNA TOMMASO	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Presente
GAMBACORTA MARIA AUSILIA	Presente	TRIPOLI GABRIELLA	Presente
GRAMAZIO ANGELO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
GRELLONI ROBERTO	Assente	VICHI MATTEO	Presente
MANCINELLI VALERIA - Sindaco	Presente		

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.



DELIBERAZIONE N. 61 DEL 16 GIUGNO 2017

DIREZIONE S.U.I.

OGGETTO: PARCHEGGI PERTINENZIALI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.122/1989 COME MODIFICATO DALLA L.35/2012.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 135 del 28.03.2017 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3298574), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 29 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore a Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSE:

- *l'art.9 della L. 24 marzo 1989 n. 122, c.d. "Legge Tognoli", e successive modifiche, al fine di far fronte al continuo bisogno di parcheggi nelle aree urbane decongestionate, ha introdotto la possibilità di realizzare due distinte categorie di parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari:*
 1. *parcheggi privati a servizio di edifici esistenti: l'art. 9, comma 1, attribuisce la possibilità ai privati di realizzare, nelle aree di pertinenza di un complesso edilizio preesistente, locali nel sottosuolo o al piano terreno, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed ai regolamenti edilizi, prevedendo una serie di specifiche agevolazioni;*
 2. *parcheggi realizzati su area pubblica in diritto di superficie: l'art. 9, comma 4, della Legge Tognoli prevede che i Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), la realizzazione di posti auto o box da destinare all'uso privato purchè vincolati ad una specifica unità immobiliare (abitazioni, negozi o uffici), di cui diventano una pertinenza;*
- *l'elemento centrale nella disciplina dei parcheggi, sia privati che realizzati in diritto di superficie, era il comma 5 dell'art. 9 della stessa L. 122/89 (ora abrogato e sostituito), che istituiva un vincolo di pertinenzialità inscindibile tra il parcheggio (box o posto auto) e l'unità immobiliare, stabilendo che: "I parcheggi*



realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.”;

- *tale vincolo di pertinenzialità non poteva essere eliminato a pena di nullità dell'atto di alienazione;*
- *l'art. 10 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, (convertito con modifiche con la L. 4 aprile 2012, n. 35), ha riscritto l'intero comma 5 dell'articolo 9, consentendo, a determinate condizioni, la circolazione dei suddetti parcheggi Tognoli, distinguendo tra parcheggi realizzati su area di proprietà privata (art. 9, comma 1) e parcheggi realizzati in diritto di superficie su area comunale (art. 9, comma 4);*
- *la nuova normativa testualmente recita al comma 5:*

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.”;

RILEVATO che la nuova disciplina ha introdotto una disciplina più flessibile, pur mantenendo comunque, quale regime giuridico di base, il vincolo pertinenziale tra locale ed immobile e l'immodificabilità della destinazione a parcheggio, salvo prevedere:

1. *per i parcheggi pertinenziali realizzati su proprietà privata (costituiti ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 122/89) la possibilità di cedere tale bene separatamente dall'immobile, a condizione che lo stesso sia destinato a pertinenza di altra unità immobiliare ubicata nello stesso Comune, derogando ex lege a quanto previsto nel titolo edilizio o nel relativo atto di acquisto originario;*
2. *per i parcheggi pertinenziali realizzati in diritto di superficie su area comunale (ai sensi dell'art. 9, comma 4,) introduce una eccezionale deroga al generale divieto di alienazione separata dell'immobile, che può essere operata con due diversi strumenti. Il consenso del Comune, infatti, potrà essere espresso in via preventiva, (prevedendo nella convenzione di cessione dell'area in diritto di superficie una specifica clausola) oppure successivamente alla realizzazione del parcheggio, solo con espresso provvedimento di autorizzazione;*

TENUTO CONTO CHE relativamente ai parcheggi realizzati su area comunale:



La nuova normativa dopo aver ribadito il divieto di alienazione separata del parcheggio rispetto alla unità immobiliare alla quale è legato da vincolo pertinenziale, sanzionato con la nullità dell'atto di cessione, prevede due eccezioni alla regola generale nelle quali è consentita la possibile alienazione separata del parcheggio.

La facoltà di alienazione separata del parcheggio quindi può essere consentita prevedendola espressamente nella convenzione stipulata con il Comune per la concessione in diritto di superficie oppure può essere autorizzata espressamente dal Comune con un provvedimento ad hoc relativo alla singola fattispecie concreta;

Pur non contenendo la normativa una espressa disposizione transitoria è facile ritenere che le deroghe introdotte in tale disposizione possano essere applicate anche ai parcheggi realizzati prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, in quanto la nuova formulazione e l'eccezione in esso contenuta, determinano solo una diversa regolamentazione del vincolo pertinenziale in essere, che non viene travolto dalla nuova norma bensì conservato con un contenuto diverso, per effetto dello jus superveniens;

La nuova normativa, più chiaramente, lascia ora al Comune la facoltà, indipendentemente dai contenuti della convenzione stipulata e senza la necessità di modificarla, di autorizzare la trasferibilità del parcheggio a pertinenza di altro immobile su richiesta del proprietario, indipendentemente dal momento della realizzazione del parcheggio purchè vengano mantenute le finalità pubblicistiche della stessa Legge Tognoli.

TENUTO CONTO che, sulla base della normativa previgente, l'Amministrazione comunale ha con il Piano Urbano dei Parcheggi- PUP- (approvato con D.G.R. n. 2082 del 10.10.2000 e pubblicato nel BUR Marche n.108 del 26.10.2000), realizzato diversi parcheggi pertinenziali cd. "Tognoli" su area pubblica, per circa 120 posti auto, come di seguito individuati:

- *Via F.lli Zuccari;*
- *Via Redipuglia/Rovereto;*
- *Via Sacconi;*
- *Piazza Fontana;*
- *Via Rovereto/Veneto;*

RILEVATO che l'art. 12 delle N.T.A. del P.U.P., prevedeva che le convenzioni per la costituzione del diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale dovevano essere conformi allo schema allegato alle stesse norme tecniche (v. allegati n.2/b e n. 2/c) ed approvati con delibera di Consiglio comunale n. 673 del 18.12.1995;

- che gli artt.13 e 15 del suddetto schema di convenzione, conformemente alla normativa allora vigente prevedevano:

“ART.13) AVENTI TITOLO ALL'ACQUISIZIONE DI BOX AUTO E POSTI AUTO.

L'assegnazione di box auto o posti macchina o posti moto potrà avvenire esclusivamente in favore di persone fisiche o giuridiche che abbiano la proprietà di unità immobiliari nell'ambito di gravitazione del parcheggio, quale prescritto nell'art. 4.



Nell'atto di assegnazione dovrà essere individuata l'unità immobiliare di cui i box auto macchina o posti moto vanno a costituire pertinenza.

Il suddetto vincolo pertinenziale dovrà essere trascritto nelle forme di legge.

I box o posti macchina o posti moto, dopo la prima assegnazione ai soci, non potranno essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare di cui agli stessi di pertinenza.

La violazione del divieto di cedere i box auto o posti macchina o posti moto separatamente dall'unità immobiliare cui sono legati da un vincolo di pertinenziale comporterà la revoca del diritto di superficie per quei box, con conseguente potestà dell'Amministrazione comunale di disporre liberamente provvedendo alla loro eventuale assegnazione a soggetti dotati dei requisiti richiesti.

ART.15) – DISCIPLINA NEL TRASFERIMENTO A TERZI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.

...Omissis

Ogni singolo assegnatario dei box o posti auto potrà a sua volta, cedere la proprietà degli stessi solo contestualmente alla cessione dell'unità immobiliare cui i medesimi sono stati aggregati come pertinenze. In tal caso dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata R.R. al Comune di Ancona, il nominativo del terzo concessionario.

...Omissis....";

DATO ATTO che il punto 4) dell'allegato 2/a delle N.T.A del P.U.P. prevede tra i criteri di cessione del diritto di superficie che: "I realizzandi parcheggi dovranno essere legati da vincoli pertinenziali ad unità immobiliari poste a non più di 400 metri di distanza dal perimetro del parcheggio proposto";

PRESO ATTO che a seguito della suddetta modifica normativa sono state presentate diverse richieste per poter alienare il posto auto non più utilizzato a seguito delle mutate condizioni economiche personali dei proprietari delle singole unità immobiliari;

CONSIDERATO che la possibilità introdotta dalla nuova normativa di alienazione separata del posto auto dall'unità immobiliare originaria non modifica la finalità dello stesso PUP (e quindi della legge Tognoli) di garantire su un determinato territorio comunale un adeguato numero di parcheggi ad uso dei residenti, a condizione che siano rispettate le logiche richieste nello stesso PUP del 2000 per l'assegnazione dei parcheggi, come ad esempio l'ambito di gravitazione di 400 metri di distanza tra parcheggio e immobile (come meglio individuato nelle planimetrie allegate al presente atto e riferite ai cinque parcheggi in questione);

RITENUTO opportuno, anche in ragione delle perduranti situazioni di crisi economica e delle mutate condizioni sociali rispetto a quanto l'amministrazione ha deciso di attuare il PUP, prevedere di poter autorizzare, in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata Legge 35/2012, l'alienazione dei parcheggi pertinenziali (box o posti macchina), già realizzati in diritto di superficie su area di proprietà comunale nell'ambito di attuazione del PUP, separatamente dall'unità immobiliare di riferimento, a condizione che il vincolo di pertinenza sia, con gli stessi atti, contestualmente trasferito



a diversa unità immobiliare compresa nell'ambito gravitazionale di 400 metri di distanza rispetto al parcheggio e nel totale rispetto delle altre condizioni poste nella convenzione con il quale è stato concesso originariamente il diritto di superficie di riferimento;

ATTESO che comunque

- 1. la proprietà di tali parcheggi dovrà essere legata alla proprietà di altra unità immobiliare con specifico vincolo di pertinenzialità ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge Tognoli;*
 - 2. tale vincolo dovrà essere regolarmente trascritto;*
 - 3. non è modificabile la destinazione a parcheggio;*
 - 4. l'unità immobiliare di nuova destinazione dovrà essere posta entro l'ambito gravitazionale di 400 metri di distanza prescritto del PUP e rappresentato nelle n. 5 planimetrie allegate;*
 - 5. siano rispettate le condizioni poste nella convenzione con cui è stato concesso il diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio;*
- la verifica del rispetto di tali limiti e condizioni sarà effettuata e certificata da chi stipulerà l'atto e dovrà essere comunicata alla Direzione S.U.I. EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO;*

RITENUTO che le presenti disposizioni costituiscono autorizzazione ai sensi del novellato comma 5 dell'art.9 della L.122/89, nonchè modifica a quanto stabilito nelle convenzioni di assegnazione dell'area in diritto di superficie, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere a controlli sulle modalità di trasferimento dei suddetti parcheggi, riservandosi di revocare il diritto di superficie ogni qualvolta non siano stati rispettati gli obblighi convenzionali (art. 13 dello schema tipo di convenzione allegato al PUP) e le nuove modalità di trasferimento dei parcheggi stabilite nella presente deliberazione;

VISTO il Piano Urbano dei Parcheggi approvato con D.G.R. n. 2082 del 10.10.2000 (pubblicato nel BUR Marche n.108 del 26.10.2000) ed in particolare il sopra richiamato art.13 delle NTA;

VISTO l'art. 9, comma 5, della Legge 122/89 come modificato dall'art.10, comma 1 del D.L. 5/2012 e dalla legge di conversione 35/2012;

VISTO l'art. 42, lett. f) del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

PRECISATO che il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art.5 della L.241/1990 è il Dirigente della Direzione S.U.I. Arch. Giacomo Circelli che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



propone al Consiglio comunale

- 1) di approvare quanto narrato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2) di autorizzare, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 9, comma 5, della legge 122/1989 (a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 35/2012 sopra richiamata), il trasferimento della proprietà dei parcheggi (box o posti macchina), già realizzati in diritto di superficie su area di proprietà comunale, in virtù del Piano Urbano dei Parcheggi (PUP), a condizione che il vincolo di pertinenza sia contestualmente trasferito a diversa unità immobiliare compresa nell'ambito gravitazionale di 400 metri di distanza rispetto al parcheggio e nel totale rispetto delle altre condizioni poste nella convenzione con il quale è stato concesso originariamente il diritto di superficie di riferimento;*
- 3) di dare atto che la verifica del rispetto di tali limiti e condizioni sarà effettuata e certificata da chi stipulerà l'atto e dovrà essere comunicata alla Direzione S.U.I. EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO;*
- 4) di approvare le n. 5 planimetrie allegate relative ai parcheggi pertinenziali realizzati in diritto di superficie su area comunale, nelle quali sono stati disegnati in rosso, a titolo puramente indicativo, gli ambiti gravitazionali;*
- 5) di dare atto che le presenti disposizioni costituiscono autorizzazione ai sensi del novellato comma 5 della L.122/89 con contestuale modifica di quanto stabilito nelle originarie convenzioni di assegnazione dell'area in diritto di superficie;*
- 6) di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva di procedere a controlli sulle modalità di trasferimento dei suddetti parcheggi, riservandosi di revocare il diritto di superficie ogni qualvolta non siano stati rispettati gli obblighi convenzionali (art. 13 dello schema tipo di convenzione allegato al PUP) e le nuove modalità stabilite nella presente deliberazione;*
- 7) di demandare alla Direzione S.U.I. quanto necessario per dare attuazione al presente provvedimento, compresa la massima comunicazione del presente atto ai soggetti potenzialmente interessati;*
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non prevede oneri finanziari a carico del bilancio comunale.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<PARCHEGGI PERTINENZIALI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.122/1989 COME MODIFICATO DALLA L.35/2012. >>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 2^a Commissione consiliare espresso in data 07.06.2017 ;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	28	<i>È uscito il consigliere Finocchi</i>
Favorevoli:	20	
Contrari:	0	
Astenuti:	4	Diomedi, Gambacorta, Gramazio, Quattrini
Non partecipanti al voto:	4	D'Angelo, Fanesi, Rubini Filogna, Prospero

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

Il Sindaco in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento propone al Consiglio di votare l'Immediata eseguibilità;



IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	28	
Favorevoli:	19	
Contrari:	0	
Astenuti:	3	Diomedi, Gambacorta, Quattrini
Non partecipanti al voto:	6	Tombolini, D'Angelo, Gramazio, Fanesi, Rubini Filogna, Prospero


DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI


- n. 5 Planimetrie;
- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.



Deliberazione n. 61 del 16.6.2017



Deliberazione n. 61 del 16.6.2017



Deliberazione n. 61 del 16.6.2017



Deliberazione n. 61 del 16.6.2017



5 - Via Rovereto/Via Veneto

Deliberazione n. 61 del 16.6.2017



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3298574/240 DEL 22 MAR 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
OGGETTO: PARCHEGGI PERTINENZIALI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.122/1989 (MODIFICATO DALLA L.35/2012). PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.	
DIREZIONE PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE
DIR.: S.U.I.	UFF.:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. Data <u>20/3/17</u> Il Responsabile <i>[Signature]</i>
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiara che la presente proposta COMPORTE / NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. Annotazioni: Data <u>20/3/17</u> Il Dirigente della Direzione S.U.I. Arch. <u>Giacomo Circelli</u> <i>[Signature]</i>

Deliberazione n. 61 del 16.6.2017



PROPOSTA N. 3298574/240 DEL 22 MAR 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PARCHEGGI PERTINENZIALI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.122/1989 (MODIFICATO DALLA L.35/2012). PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E/O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DICHIARA/DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli art. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.

Data 20/3/17

Il responsabile del procedimento

[Handwritten signature]

Il Dirigente della Direzione **S.U.I.**
(arch/Giacomo Circelli)

[Handwritten signature]

PROPOSTA N. 3298574/240 del 22 MAR 2017**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).** IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO: per mera pubblicità sul sito web dell'Ente. anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

1) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

2) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione



PROPOSTA N. 3298574/240 del 22 MAR 2017

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione S.U.T.

Deliberazione n. 61 del 16.6.2017

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PELOSI SIMONE

Il Segretario Generale
CRUSO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

29 GIU 2017

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Consiglio
(Avv. Viviana Valetta)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giuseppina Cruso)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 16/06/2017

ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- DIREZIONE SUI - CIRCELLI GIACOMO - 10601 EUSEBI PATRIZIA - 10604
SPORTELLO UNICO
INTEGRATO SUAP E SUEP
(GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA,
PRODUTTIVA E
COMMERCIO)